

CAMERA DEI DEPUTATI  
XVIII LEGISLATURA

STATUTO DEL GRUPPO PARLAMENTARE  
"CORAGGIO ITALIA"

Articolo 1  
(Costituzione del Gruppo Parlamentare)

1. Si costituisce il gruppo parlamentare "CORAGGIO ITALIA", di seguito indicato come il "Gruppo" secondo le disposizioni recate dall'art. 14 del Regolamento della Camera dei Deputati. Il Gruppo è composto dalle deputate e dai deputati che, a far data dal 27 maggio 2021, vi risultavano aderenti e dalle deputate e dai deputati che successivamente vi hanno aderito o vi aderiranno, previo assenso del Presidente, ratificato dal Comitato Direttivo nella prima riunione utile successiva.
2. Le iscrizioni al Gruppo di altre deputate e deputati, che ne facciano richiesta successivamente alla sua costituzione, sono autorizzate dall'assenso del Presidente, ratificato dal Comitato Direttivo nella prima riunione utile successiva su proposta di ratifica dello stesso Presidente del Gruppo o del Vice Presidente Vicario del Gruppo, nel prosieguo indicati anche come "Presidente" e "Vice Presidente Vicario".
3. Il Gruppo ha sede legale presso i locali situati in via Uffici del Vicario, n. 21, in Roma.

Articolo 2  
(Indirizzo politico)

1. È compito del Presidente, del Vice Presidente Vicario e del Comitato Direttivo e di ogni singolo aderente, concorrere alla elaborazione, formazione ed esecuzione dell'indirizzo politico del Gruppo.
2. Gli Organi del Gruppo promuovono la massima partecipazione ed il coinvolgimento di tutte le deputate e deputati di "Coraggio Italia".
3. Ciascun componente si impegna ad assicurare l'attuazione unitaria degli indirizzi decisi collegialmente dal Gruppo, che dovranno essere traslati in maniera unitaria e vincolante nella attività parlamentare.
4. Resta ferma la libertà di coscienza della singola deputata e del singolo deputato in materie di rilievo etico.

Articolo 3  
(Organi del Gruppo)

1. Sono Organi del Gruppo e concorrono alla elaborazione ed alla attuazione dell'indirizzo politico, nonché alla rendicontazione d' esercizio annuale: l'Assemblea, il Presidente, il Vice Presidente Vicario e i Vice Presidenti, il Comitato Direttivo ed il Tesoriere.
2. Della costituzione e modifica degli assetti e della composizione degli Organi del Gruppo viene data specifica comunicazione alla Presidenza della Camera dei Deputati.

Articolo 4  
(Assemblea del Gruppo)

1. Compongono l'Assemblea tutte le deputate e tutti i deputati che appartengono al Gruppo. Quale Organo fondante del Gruppo, l'Assemblea determina le linee di indirizzo politico e parlamentare in conformità al progetto politico di "Coraggio Italia".
2. L'Assemblea, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento della Camera dei Deputati:
  - a. elegge il Presidente e, su proposta di questi, il Vice Presidente Vicario e i Vice Presidenti, i componenti del Consiglio Direttivo ed il Tesoriere;
  - b. approva lo Statuto del Gruppo a maggioranza dei componenti, o lo modifica a maggioranza dei due terzi dei componenti;
  - c. approva, su proposta del Presidente, a maggioranza dei componenti, il rendiconto di cui all' art. 15-ter del Regolamento della Camera, deliberato dal Tesoriere e predisposto dal Direttore amministrativo;
  - d. autorizza le spese che eccedano il limite di 250.000,00= Euro (duecentocinquantamila/00);
  - e. può nominare, prima dello scioglimento del Gruppo, uno o più liquidatori con efficacia dal giorno in cui ha effetto lo scioglimento.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente, o su delibera del Comitato Direttivo, o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo degli iscritti al Gruppo, con apposito ordine del giorno. Le deliberazioni sono assunte, salvo i casi previsti dal presente Statuto, alla presenza di almeno un terzo dei componenti del Gruppo e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Le operazioni di voto si svolgono per alzata di mano. Nelle circostanze in cui le votazioni dovessero riguardare le persone, il Presidente può stabilire che avvengano a scrutinio segreto.
6. La convocazione è comunicata all'indirizzo di posta elettronica della deputata o del deputato, o tramite servizio di messaggistica telefonica ad apposito numero di utenza telefonica che ogni deputato ed ogni deputata sono tenuti a fornire per l'invio delle comunicazioni riguardanti il Gruppo, almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza, salvo casi d'urgenza; per questi ultimi, a verbale, i deputati e le deputate presenti daranno espressa evidenza di aver rinunciato ai termini per la convocazione.

Articolo 5  
(Presidente)

1. Il Presidente ha titolo per rappresentare il Gruppo in tutte le sedi politiche e istituzionali in cui è chiamato a farlo ed agisce attenendosi alle facoltà assegnategli dal Regolamento della Camera dei Deputati.
2. Il Presidente ha il dovere di impostare, assieme al Vice Presidente Vicario, l'azione del Gruppo, assicurarne lo svolgimento unitario della relativa iniziativa parlamentare e

promuoverne il lavoro in maniera partecipativa ed efficace. Coordina, assieme al Vice Presidente Vicario, l'attività degli uffici del Gruppo, coadiuvato dagli altri organi dello stesso.

3. Convoca e presiede l'Assemblea ed il Comitato Direttivo. Gli compete la preventiva valutazione delle bozze di proposte di legge, degli emendamenti, degli ordini del giorno e delle mozioni presentate dalle deputate e dai deputati che aderiscono al Gruppo; queste attività di preventiva valutazione ha la possibilità di delegarle ai Capigruppo nelle Commissioni Camerali competenti per materia.
4. Il Presidente è eletto nella prima seduta dell'Assemblea. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto tra i candidati proposti da almeno un decimo dei componenti del Gruppo. È eletto chi raggiunge la maggioranza dei due terzi dei componenti del Gruppo. Le prime tre votazioni si svolgono consecutivamente. Dalla quarta elezione è eletto chi raggiunge la maggioranza dei voti espressi.
5. L'elezione del Presidente può avvenire per acclamazione solo in caso di unanimità delle deputate e dei deputati presenti.
6. Il Presidente propone alla Assemblea il progetto del rendiconto di cui all'art. 15-ter del Regolamento della Camera dei Deputati, deliberato dal Tesoriere e predisposto dal Direttore amministrativo, in conformità con quanto previsto dall'articolo 12.
7. Il Presidente trasmette alla Presidenza della Camera lo Statuto del Gruppo ed il rendiconto di cui al precedente comma, come approvato dall'Assemblea del Gruppo, corredato della relazione dell'organo di controllo e della relazione della società di revisione di cui all'articolo 15-ter, comma 3, del Regolamento della Camera dei Deputati.

#### Articolo 6

(Vice Presidente vicario e Vice Presidenti)

1. Il presidente propone all'Assemblea un Vice Presidente Vicario e, se lo ritiene opportuno, anche in tempi diversi, uno o più Vice Presidenti. La proposta deve essere approvata dall'Assemblea, che li elegge.
2. Il Presidente, in caso di impossibilità, assenza o impedimento può delegare al Vice Presidente vicario i poteri attribuitigli dal Regolamento della Camera.
3. I poteri di cui all'articolo 15, comma 2, del Regolamento della Camera possono essere attribuiti anche ad altri due componenti del Comitato direttivo oltre al Vice Presidente Vicario.
4. Gli altri Vice presidenti coadiuvano e rappresentano il Presidente nelle funzioni che saranno loro delegate.

#### Articolo 7

(Comitato Direttivo)

1. Il Comitato Direttivo è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente Vicario e dai Vice presidenti, dal Tesoriere e dal Segretario o Segretari con delega d'Aula e dagli altri soggetti indicati dal Presidente. È costituito da un numero di componenti ritenuto congruo dal Presidente, tenuto conto della composizione del Gruppo.



2. Il Segretario o i Segretari con delega d'Aula curano l'ordinario svolgimento dei lavori dell'Assemblea ed assicurano, a tal fine, il raccordo con i singoli deputati e deputate.
3. I componenti del Comitato Direttivo che hanno la delega di coordinamento delle attività delle Commissioni permanenti, suddivise per aree tematiche, assicurano il raccordo tra il Comitato Direttivo ed i Capigruppo di Commissione.
4. Il Comitato Direttivo assume, a maggioranza dei componenti, gli orientamenti del Gruppo nei casi di particolare urgenza per i quali non sia possibile convocare tempestivamente l'Assemblea; elabora e istruisce le proposte all'attenzione delle Commissioni e dell'Aula della Camera; attua gli indirizzi determinati dall'Assemblea.
5. In caso di dimissioni di un componente del Comitato Direttivo, il Presidente nomina il sostituto sentiti i componenti del Comitato Direttivo in carica.

## Articolo 8

### (Organi per la gestione amministrativa e contabile)

1. Il Tesoriere sovrintende alla gestione amministrativa e contabile del Gruppo.
2. Il Tesoriere è scelto tramite votazione della Assemblea del Gruppo, su proposta del Presidente, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. È scelto tra i componenti del Gruppo.
3. Il Tesoriere:
  - a. autorizza, per iscritto, le spese, l'alienazione di cespiti e ogni altra forma di impiego del patrimonio del Gruppo in conformità alla destinazione di cui al comma 1, lettera e) dell'art. 1 della delibera n. 220/2012 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati; è fatta salva l'eventuale previsione di cui al comma 1, lettera f) dell'art. 1 della delibera n. 220/2012 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati;
  - b. sottopone alla firma del presidente i contratti e ogni altro atto da cui derivano obbligazioni a carico del Gruppo;
  - c. provvede all'amministrazione del Gruppo, per quanto non attribuito dallo statuto alla competenza di altri organi, attuando gli indirizzi dell'assemblea e compiendo gli atti necessari o utili per il buon andamento della gestione e per il raggiungimento degli scopi associativi;
  - d. nei limiti dei poteri di ordinaria amministrazione ad esso attribuiti, può rilasciare procure per singoli atti o per intere serie di atti, ivi compresi gli adempimenti connessi alla gestione del personale e agli obblighi contributivi, assicurativi e fiscali;
  - e. monitora l'attività del direttore amministrativo;
  - f. delibera il rendiconto di esercizio annuale predisposto dal direttore amministrativo e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea;
  - g. è responsabile della conservazione in originale della corrispondenza, documentazione amministrativa, fatture e ogni altro documento idoneo a giustificare le spese e rilevante ai fini amministrativi e contabili per i 5 (cinque) anni successivi alla data indicata nel documento stesso.
5. Su proposta del Tesoriere, il Presidente conferisce l'incarico di Direttore Amministrativo del Gruppo ad un soggetto di comprovata professionalità ed esperienza amministrativa e contabile.



6. il rapporto di collaborazione con il Direttore Amministrativo è regolato nella forma di rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato o autonomo, sulla base di un contratto individuale di lavoro subordinato o di collaborazione o di incarico professionale. L'incarico ha durata non inferiore ad un anno ed è rinnovabile.
7. Il Direttore Amministrativo, nei limiti di quanto sopra:
  - a. è tenuto alla riscossione di quanto dovuto al Gruppo da persone fisiche o giuridiche;
  - b. esegue i pagamenti delle somme dovute dal Gruppo a persone fisiche o giuridiche, previa verifica della regolarità dei titoli e dei documenti giustificativi e della loro corrispondenza con l'importo autorizzato dal Tesoriere o dalla Assemblea, nel rispetto dei limiti di spesa e di destinazione della spesa preveduti dalle normative regolamentari della Camera dei Deputati;
  - c. è responsabile del buon funzionamento del sistema contabile del Gruppo ed è tenuto, perciò, a monitorare l'attività del personale (dipendenti e/o professionisti) incaricato della materiale tenuta della contabilità e della conservazione della medesima nei termini di legge;
  - d. riferisce sia tempestivamente che periodicamente al Tesoriere sull'andamento delle attività delle quali è responsabile.
8. Il Direttore amministrativo tiene il libro giornale e il libro degli inventari su supporto informatico. Il libro giornale indica giorno per giorno le operazioni compiute; le registrazioni contabili nelle scritture cronologiche sono eseguite entro trenta giorni.
9. Il Direttore amministrativo, in conformità con quanto previsto dalla normativa dettata in materia dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, redige e sigla l'inventario all'atto della costituzione del Gruppo e al termine di ogni esercizio. L'inventario contiene l'indicazione e la valutazione delle attività e passività. L'inventario è sottoscritto dal Tesoriere e si chiude con il rendiconto.

Articolo 9  
(Capigruppo di Giunte e Commissioni)

1. I membri delle Giunte e delle Commissioni permanenti e speciali della Camera dei Deputati sono designati dal Presidente.
2. I capigruppo delle Giunte e delle Commissioni permanenti e speciali della Camera dei deputati sono nominati anch'essi dal Presidente, sentito il Vice Presidente Vicario.
3. I capigruppo in Commissione coordinano l'attività dei componenti della stessa, assicurando coinvolgimento, partecipazione e informazione a tutti i deputati e deputate che ne fanno parte, in raccordo con il Presidente ed il Comitato Direttivo.

Articolo 10  
(Doveri dei componenti il Gruppo)

1. Deputate e deputati aderenti al Gruppo sono tenuti a partecipare ai lavori dell'Assemblea della Camera e delle Commissioni parlamentari a cui sono assegnati, contribuendo in maniera attiva alla attuazione dell'indirizzo politico del Gruppo.



2. Salvo quanto previsto dal Regolamento della Camera dei Deputati sulle "missioni", le deputate ed i deputati del Gruppo hanno il dovere di partecipare ai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni anche assicurando l'espressione del proprio voto e giustificando con adeguata motivazione al Capogruppo di commissione e al Presidente le proprie assenze.

Articolo 11  
(Risorse finanziarie)

1. Ai sensi dell'art. 15, commi 3 e 4 del Regolamento della Camera dei Deputati, i proventi del Gruppo sono costituiti dal contributo annuale, unico e onnicomprensivo, erogato a carico del bilancio della Camera dei Deputati secondo le modalità di erogazione stabilite dall'Ufficio di Presidenza della Camera stessa. I fondi percepiti dal Gruppo a tale titolo sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività parlamentare ed alle spese ad essi riconducibili per il funzionamento degli organi e delle strutture del Gruppo.
2. Sono proventi del Gruppo anche eventuali liberalità erogate da terzi o comunque derivanti da attività non in contrasto con le norme e i regolamenti della Camera dei Deputati.
3. Il patrimonio è costituito dai beni di proprietà del Gruppo e da eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi netti di gestione.
4. Salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge, è vietata la distribuzione in alcun modo di avanzi di gestione, fondi o riserve, nonché la devoluzione a terzi a titolo gratuito in qualsiasi forma, in tutto o in parte, dei contributi assegnati al Gruppo dalla Camera dei Deputati.

Articolo 12  
(Rendiconto di esercizio)

1. Il Direttore amministrativo predispone e il Tesoriere delibera annualmente il rendiconto di esercizio, che è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, ed è redatto in conformità al modello deliberato dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.
2. Il Tesoriere deve sottoporre il rendiconto di esercizio all'organo di controllo interno ed alla società di revisione legale almeno 30 (trenta) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea che deve esaminarlo.
3. L'organo di controllo interno e la società di revisione depositano la propria relativa relazione annuale almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea; le relazioni dell'organo di controllo interno e della società di revisione sono allegate al rendiconto.
4. L'Assemblea del Gruppo, a maggioranza dei presenti, approva il rendiconto nel rispetto dei tempi e delle procedure stabiliti dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati. Il rendiconto è trasmesso, ai sensi dell'art. 15-ter, comma 3, del Regolamento, al Presidente della Camera dei Deputati.



Articolo 13  
(Gestione amministrativa e contabile)

1. Il Direttore Amministrativo, nominato dal Presidente su proposta del Tesoriere, è il responsabile della gestione amministrativa e contabile del Gruppo e svolge i compiti allo stesso affidati dalle deliberazioni del Comitato Direttivo, sotto la responsabilità del Tesoriere e nel rispetto della disciplina dettata dai competenti organi della Camera dei Deputati. Il Direttore Amministrativo, sotto la responsabilità del Tesoriere, assicura, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-quater, del Regolamento della Camera, la pubblicazione sul sito del Gruppo di un documento relativo all'organizzazione degli uffici del Gruppo e del contratto collettivo di lavoro del personale con riferimento al trattamento economico.
2. L'Organo di controllo interno, nominato dall'Assemblea per tutta la durata della legislatura, è composto da un minimo di uno ad un massimo di tre iscritti al registro dei revisori contabili/legali, opera secondo i principi di indipendenza e obiettività di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. L'Organo di controllo interno, secondo quanto previsto dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, compie controlli periodici per verificare la correttezza della gestione amministrativa e contabile, l'efficienza e l'efficacia dei processi di lavoro, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto delle leggi, dei regolamenti, dello statuto e delle procedure interne, e redige una relazione annuale sull'attività svolta che viene allegata al rendiconto di esercizio.
3. La società di revisione legale selezionata dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati con procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'articolo 15-ter, comma 2, del Regolamento, verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ed esprime un giudizio sul rendiconto di esercizio annuale del Gruppo mediante una relazione che viene allegata al rendiconto stesso.
4. Le funzioni di Tesoriere, di Direttore Amministrativo e di componente dell'Organo di controllo interno sono tra loro incompatibili.

Articolo 14  
(Sanzioni)

1. Il Presidente del Gruppo, sentito il Comitato Direttivo, nel caso in cui siano segnalate violazioni del presente Statuto, può disporre, sulla base della gravità dell'atto o del fatto, il richiamo scritto, la sospensione dal Gruppo fino ad un massimo di 6 (sei) mesi, ovvero fino all'esclusione dal Gruppo per violazioni gravi e/o ripetute.
2. Costituiscono, comunque, cause di sanzione:
  - a. reiterate ed ingiustificate assenze dai lavori della Camera e del Gruppo;
  - b. reiterate violazioni del presente Statuto;
  - c. mancato rispetto delle decisioni assunte dall'Assemblea delle deputate e dei deputati iscritti al Gruppo;
  - d. comportamenti connotati da slealtà e scorrettezza nei confronti degli altri iscritti al Gruppo;



- e. mancata cooperazione e coordinamento con gli altri iscritti, esponenti ed eletti, anche in diverse assemblee elettive, per la realizzazione delle iniziative e dei programmi del Gruppo, nonché per il perseguimento dell'azione politica di "Coraggio Italia";
  - f. tutte le condotte che violino, del tutto o in parte, la linea politica del Gruppo, ovvero della costituenda Associazione "Coraggio Italia".
3. Sono in ogni caso espulsi dal Gruppo i componenti del Gruppo che aderiscano ad altro Gruppo parlamentare od al Gruppo Misto.

Articolo 15  
(Scioglimento del Gruppo)

1. Nel caso di scioglimento del Gruppo per qualsiasi motivazione, vengono applicate le norme previste dal Regolamento e dalle deliberazioni assunte dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, così come indicato all'art. 15-ter, comma 8, del Regolamento dei Gruppi alla Camera dei Deputati.

Articolo 16  
(Approvazione e modifica dello Statuto)

1. lo Statuto del Gruppo deve essere approvato dall'Assemblea a maggioranza, e le sue eventuali e successive modifiche devono essere approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti. Per queste deliberazioni, l'Assemblea è valida qualora siano presenti almeno le maggioranze richieste per le predette approvazioni.

Articolo 17  
(Candidature cariche elettive)

1. Le candidature alle cariche elettive per la Camera dei Deputati sono formulate dal Presidente.
2. Con le stesse modalità si procede, di concerto con il Presidente del Gruppo al Senato o figura equivalente, per le nomine di competenza delle Camere in seduta comune e dei rappresentanti del Gruppo nelle Commissioni bicamerali o miste.

Articolo 18  
(Norme transitorie e finali)

1. Per quanto non disciplinato e non contenuto nel presente Statuto, si applicano le norme e disposizioni previste dal Regolamento della Camera dei Deputati e le deliberazioni assunte dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.

